

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BUSSETO

E L’AZIENDA USL DI PARMA – DISTRETTO DI FIDENZA

PER LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA

DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE

PERIODO 1 GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013

VISTE:

la deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma per l’integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie dell’Azienda USL di Parma;

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma n. _____ del _____, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma di cui sopra;

PREMESSO:

- che l’art. 3, comma 3, del D. Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’art. 4 del D. Lgs.vo 7 dicembre 1993, n. 517, prevede che l’ Azienda USL può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per delega dell’ente locale cui sono istituzionalmente attribuiti, con oneri a carico del delegante, compresi quelli del personale, e con specifica contabilizzazione;
- che l’art. 7 della L.R. 12 maggio 1994 n. 19, così come sostituito dall’art. 183 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, prevede che, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con gli Enti Locali, i Comuni singoli o associati e le Aziende USL stabiliscano accordi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull’integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze;
- che con l’art. 191, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione Emilia-Romagna ha trasferito ai Comuni le funzioni di assistenza sociale, in precedenza svolte dalla Provincia, di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67;
- che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende USL, previa stipulazione di apposita convenzione;
- che a partire dall’1 gennaio 2001 il Distretto di Fidenza è costituito dai seguenti Comuni: Fidenza (capofila), Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Tracasali e Zibello;

- che i tredici Comuni del Distretto di Fidenza e l'Azienda USL di Parma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005, hanno sottoscritto in data 2 aprile 2003 un accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle dell'Azienda USL di Parma;
- che i Comuni di Polesine Parmense e di Zibello hanno costituito, a partire dall'1 gennaio 2003, l'Unione di Comuni denominata "Unione Civica Terre del Po" ed hanno trasferito ad essa i Servizi Sociali e le funzioni inerenti;
- che i Comuni di Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Trecasali, l'Unione Civica Terre del Po e l'Azienda USL di Parma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2005, un accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma;
- che i Comuni di Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Trecasali, l'Unione Civica Terre del Po e l'Azienda USL di Parma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno sottoscritto, in data 20 febbraio 2008, un accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma;
- che i Comuni di Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Trecasali, l'Unione Civica Terre del Po e l'Azienda USL di Parma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, hanno sottoscritto, in data 16 gennaio 2009, un accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma;
- che i Comuni di Fidenza (capofila), Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Trecasali, l'Unione Civica Terre del Po e l'Azienda USL di Parma per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, hanno sottoscritto, in data 31 dicembre 2009, un accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma;
- che i Comuni di Fidenza (capofila), Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Trecasali, l'Unione Civica Terre del Po e l'Azienda USL di Parma hanno approvato, nella seduta del Comitato di Distretto del 5 dicembre 2012, l'Accordo di programma per l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie di competenza dell'Azienda USL di Parma, avente validità per i comuni Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Trecasali e l'Unione Civica Terre del Po per tutto l'anno 2013, mentre per i comuni di Fidenza, Noceto, Salsomaggiore Terme, Sissa, Soragna dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, finalizzato all'istituzione, in ambito distrettuale, del Servizio Sociale, per la gestione coordinata ed integrata delle seguenti funzioni:
 - a) assistenza sociale alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva di qualsiasi provenienza, nonché ai minorenni, anche extracomunitari, soggetti a provvedimenti dell'attività giudiziaria;

- b) assistenza sociale agli adulti in età lavorativa inabili, dimessi dal carcere, vittime o familiari di vittime di delitti;
- c) assistenza sociale a tossicodipendenti, attraverso la collaborazione con il Ser.T.;
- d) assistenza a soggetti disabili, minori ed adulti, anche in strutture residenziali o semiresidenziali;
- e) assistenza sociale delegata ai Comuni con L.R. n. 3/99, prima di competenza provinciale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 9 marzo 1993, confermata dalla successiva n. 5878 del 23 novembre 1993, con le quali è stata approvata la direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario ad adulti disabili assistiti in presidi socio-sanitari;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 876 del 9 marzo 1993 con la quale è stata approvata la direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario ad anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenziali e sanitari semiresidenziali e residenziali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 17 luglio 1996 con la quale è stata approvata la direttiva per individuare gli interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e gli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo Sanitario Nazionale;
- il D.P.C.M. 29 novembre 2001, avente all'oggetto "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che demanda alle Regioni l'adozione dei provvedimenti applicativi dello stesso;
- la nota della Regione in data 25 febbraio 2002, prot. n. 9241 con la quale è stata trasmessa la deliberazione della Giunta Regionale di recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001 disponendo di rimandare ad un successivo provvedimento l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di integrazione socio-sanitaria, in particolare quelle concernenti le deliberazioni della Giunta Regionale n. 875/93, n. 1637/96, n. 1378/99 e n. 474/01, con le indicazioni dell'allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, dando atto, inoltre, che sino a quella data le Aziende USL sono tenute ad applicare le disposizioni regionali vigenti;

tutto ciò premesso e considerato

L'anno addìdel mese di , a , presso

tra

il Comune di Busseto, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria Giovanna Gambazza, nata a Soragna (PR) il 09.12.1961, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

e

l'Azienda USL di Parma, rappresentata dal Direttore del Distretto di Fidenza pro-tempore Maria Rosa Salati, nata a Parma il 27/05/1956, in esecuzione della determinazione del Direttore del Distretto di Fidenza n. _____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto e durata

Il Comune di Busseto, a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui in premessa e delle altre cui esse rinviano, per l'anno 2013 conferisce all'Azienda USL di Parma la delega per la gestione coordinata ed integrata delle seguenti funzioni:

assistenza sociale alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva di qualsiasi provenienza, nonché ai minorenni, anche extracomunitari, soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
assistenza sociale agli adulti in età lavorativa inabili, dimessi dal carcere, vittime o familiari di vittime di delitti;
assistenza sociale a tossicodipendenti, attraverso la collaborazione con il Ser.T.;
assistenza a soggetti disabili, minori ed adulti, anche in strutture residenziali o semiresidenziali;
assistenza sociale delegata ai Comuni con la L.R. n. 3/1999, prima di competenza provinciale.

La presente convenzione ha inizio il 1° gennaio 2013 e cessa, pertanto, la sua efficacia il 31 dicembre 2013.

Art. 2
Principi, modalità di gestione e criterio di riparto dei costi

L'esercizio da parte dell'Azienda USL delle funzioni di cui al precedente articolo non comporta il trasferimento alla medesima della titolarità delle relative competenze, che rimangono in capo al Comune delegante con l'obbligo correlato di provvedere a sostenerne il relativo onere finanziario.

Nello svolgimento delle funzioni delegate l'Azienda USL si atterrà alle disposizioni di legge ed alle direttive della Regione e del Comitato dei Sindaci del Distretto di Fidenza.

Il Comitato di Distretto svolge le funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma a norma dell'art. 34.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tramite un modello di "delega partecipata" dove la gestione dei servizi sociali è delegata all'Azienda USL, ma atti di indirizzo, scelte di priorità, collocazione delle risorse rimangono in capo ai Comuni, così come la facoltà/dovere di esercitare il controllo sulle attività.

L'Azienda USL, tramite il Servizio Sociale, assicura la gestione delle funzioni socio-assistenziali delegate mediante l'erogazione delle prestazioni generali e particolari di cui all'Allegato "A", nonché nel rispetto dei protocolli di integrazione tra servizi aziendali.

In particolare, in considerazione del tema generale delle competenze del Comune in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con specifico riferimento alle competenze rispetto ai minori in stato di abbandono, il Comune, in virtù dell'atto di delega all'Azienda USL, demanda a quest'ultima l'adozione dei provvedimenti ex art. 403 c.c. tramite la figura del Dirigente Responsabile del Servizio delegato. L'Azienda USL assicura la trasmissione in via d'urgenza del provvedimento di cui sopra alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna per quanto di competenza, mentre il Comune agendo d'intesa con l'Azienda USL delegata, effettua la notifica in via amministrativa agli esercenti la potestà genitoriale.

Il Comune garantisce l'esercizio delle attività delegate attraverso la partecipazione economica attribuita secondo il metodo della quota capitaria: l'importo annuale verrà stabilito secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo di programma di cui in premessa, approvato nella seduta del Comitato di Distretto del 5 dicembre 2012.

Modalità particolari di esercizio potranno essere successivamente concordate tra il Comune e l'Azienda USL, quali adattamenti della presente convenzione, previa indicazione degli eventuali maggiori oneri a carico del Comune.

I costi della gestione delegata saranno individuati nel rispetto delle direttive regionali, in particolare per quanto concerne la distinzione tra oneri imputabili ai servizi socio-assistenziali e quelli di rilievo sanitario, da porsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tali costi potranno essere modificati, nel tempo di vigenza della presente convenzione, d'intesa tra le parti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di Comitato di Distretto, oppure a seguito di nuove disposizioni normative regionali.

Art. 3 Programmazione

Nell'ambito della gestione delle funzioni delegate l'Azienda USL assicura la programmazione delle attività, previo esame del Comitato di Distretto.

Il programma annuale di esercizio delle attività delegate comprende gli obiettivi da perseguire e le modalità della loro attuazione.

Il Comune può chiedere in ogni momento all'Azienda USL informazioni, anche dettagliate, circa la gestione delle attività delegate, sotto l'aspetto tecnico ed organizzativo.

Il Comitato di Distretto resta la sede in cui vengono concordati:

- il programma annuale di esercizio delle attività delegate;
- i conti economici previsionali dei servizi gestiti da allegare al bilancio economico preventivo dell'Azienda USL;
- il piano di riparto dei costi annuali della gestione delegata.

Art. 4 Rapporti economico-finanziari

Il Comune si impegna ad inserire nel proprio bilancio preventivo annuale e pluriennale il trasferimento dovuto all'Azienda USL per la gestione delle funzioni delegate e ad assicurarne il finanziamento.

Di norma il Comune corrisponderà all'Azienda USL la propria quota contributiva in forma di rate trimestrali uguali anticipate, da pagarsi entro la prima decade del mese successivo a quello di emissione della fattura da parte dell'Azienda USL.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

L'Azienda USL si impegna ad informare il Comune, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare ed entro il 10 settembre, dell'andamento della gestione finanziaria e contabile e dell'eventuale insorgenza di squilibri economico-finanziari.

Le variazioni di bilancio, che si rendessero necessarie per consentire all'Azienda USL il corretto esercizio delle funzioni delegate, dovranno essere approvate in sede di Comitato di Distretto e il Comune si impegna ad adeguare le previsioni del proprio bilancio annuale per quanto di propria competenza.

Il termine ultimo per la comunicazione al Comune dell'eventuale variazione di bilancio di previsione annuale , che comporti un maggior trasferimento all'Azienda USL, è fissato alla data del 31 ottobre. L'eventuale maggiore spesa verrà fatturata a parte dall'Azienda USL.

Per quanto riguarda l'emissione della fattura relativa al primo trimestre solare, qualora il Comune sia in esercizio provvisorio di bilancio l'importo della fattura emessa sarà pari a quello delle rate mensili dell'anno precedente: l'eventuale integrazione verrà considerata al momento dell'emissione delle fatture relative al secondo trimestre, che sarà di importo maggiore rispetto a quello delle altre rate trimestrali.

Il Comune, comunque, conserva la facoltà prevista dall'art. 1460 del Codice Civile ed il diritto di ripetere dall'Azienda USL le somme che avesse pagato in più, rispetto alle risultanze del bilancio di esercizio di questa, secondo modalità da concordare.

Art. 5
Recesso

La convenzione cessa la sua efficacia il 31 dicembre 2013.

Art. 6
Risoluzione delle controversie

In caso di controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione della presente convenzione che non sia stato possibile comporre in via amichevole, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti con atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della L. n. 244/2007, il Foro competente è quello di Parma.

Art. 7
Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

Essa è esente da registrazione a norma dell'art. 1 della tabella allegata al Testo Unico per l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e s.m..

Le prestazioni oggetto del servizio delegato con questo atto sono esenti da IVA a norma dell'art. 10 n. 27 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da ultimo modificato dall'art. 4 bis del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti.

IL SINDACO di BUSSETO

per l'AZIENDA USL DI PARMA
IL DIRETTORE
DEL DISTRETTO DI FIDENZA

- A -

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

SUDDIVISE PER AREE

AREA SPESE GENERALI
(tipologia di interventi per quota capitaria)

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA
<u>PERSONALE:</u>		
Personale dipendente EE.LL.	X	
Personale dipendente S.S.N. a rimborso	X	
Personale amministrativo in convenzione	X	
Consulenze e formazione	X	
<u>BENI IMMOBILI:</u>		
Affitti	X	
Spese di conduzione	X	
Utenze	X	
Manutenzioni	X	
<u>BENI MOBILI:</u>		
Computer	X	
Programmi per computer	X	
Materiale di consumo per computer	X	
Fotocopiatrici	X	
Materiale di consumo per fotocopiatrici	X	
Spese postali	X	
Materiale di cancelleria	X	

Pulizie	X	
---------	---	--

AREA MINORI

A - Tipologia di prestazioni socio-assistenziali a carico del bilancio sociale

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Assistenza domiciliare a nuclei a rischio psico-sociale	X	
Assistenza sociale di base		X
Contributi economici (gestanti, ecc., anche ex ENAOLI)	X	
Integrazione al reddito familiare di nuclei familiari	X	
Nuclei familiari seguiti per problematiche genitoriali	X	
Borse lavoro	X	
Tutele minori		X
Affidi al Servizio Sociale		X
Istruttorie per idoneità adozioni		X
Affidi pre-adottivi		X
Minori sottoposti a provvedimenti penali	X	
Affidi familiari	X	
Nubendi		X
Colloqui per l'I.V.G.		X
Gestione di Gruppi Appartamento e di Centri semiresidenziali	X	
Rette per ospitalità in Comunità di accoglienza e in Istituti vari (compresi minori sottoposti a provvedimenti penali)	X	
Gestione progetti speciali	X	

1) N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

AREA MINORI

B - Tipologia di prestazioni a carico del S.S.N. (Psicologi e Neuropsichiatri)

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA *
Affidi familiari		X
Istruttorie per idoneità adozione e vigilanza adozioni problematiche		X
Nuclei familiari seguiti per problematiche genitoriali		X
Minori seguiti per regolamentazione rapporto genitoriale (separazioni, ecc.)		X
Nubendi		X
Colloqui per I.V.G.		X
Interventi per minori portatori di handicap		X
Assistenza domiciliare per minori portatori di handicap	X	

* N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

AREA ADULTI DISABILI

A) tipologie di prestazioni a carico del bilancio sociale:

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Soggiorno vacanze	X	
Contributi economici	X	
Borse lavoro, inserimento lavorativo	X	
Formazione professionale	X	
Trasporti handicap	X	
Integrazione retta ricovero strutture residenziali, ivi compresi il rimborso per le spese alberghiere nei centri residenziali e semiresidenziali (gruppi appartamento)	X	
Collaborazione volontariato		X
Contributi a ditte e a cooperative sociali per inserimenti lavorativi	X	
Convenzioni per inserimenti lavorativi	X	
Assicurazione INAIL	X	

B) tipologie di prestazioni a carico del S.S.N.:

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Centri residenziali e semiresidenziali per gravi	X	
Attività riabilitative (nuoto, ippoterapia, attività motoria, fisioterapia, ecc.)	X	
Gruppo appartamento ad alta intensità assistenziale	X	

* N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.

AREA ADULTI**A - tipologie di prestazioni a carico del bilancio sociale**

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Assistenza economica	X	
Borse lavoro	X	
Inserimento lavorativo	X	
<u>E PER I PAZIENTI DEL S.I.M.A.P.:</u>		
Inserimento sociale e lavorativo limitatamente al reperimento di occasioni di lavoro		X
Contributi corrispondenti e oneri assicurativi lavorativi	X	

Tutto quanto non compreso nelle suddette prestazioni è da intendersi di competenza del Dipartimento Psichiatrico.

AREA VOLONTARIATO**B - tipologia di prestazioni a carico del bilancio sociale**

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Contributi ad associazioni varie	X	
Altre collaborazioni		X
Coperture assicurative	X	

SER. T.

C - tipologia di prestazioni a carico del bilancio sociale

ATTIVITA'	ONEROSA	NON ONEROSA*
Recupero tossicodipendenti (progetti speciali)	X	
Sussidi economici	X	
Inserimenti lavorativi	X	
Gestione attività lavorativa artigianale e di cooperazione	X	
Assistenza domiciliare	X	

* N.B.: con il termine “non oneroso” si qualificano quelle attività per le quali vi è solo la spesa generale per il personale addetto.